

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE AVVOCATURA DELLA REGIONE	
tel + 39 040 377 2943 fax + 39 040 377 2929	avvocatura@regione.fvg.it avvocatura@certregione.fvg.it I - 34121 Trieste, piazza Unità d'Italia 1

Aw/ Ct 19 - 26408/22  
All: 1

Alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo  
sostenibile  
Servizio gestione risorse idriche

A mezzo posta elettronica certificata

**oggetto:** TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE DI VENEZIA: A2A SPA / REGIONE  
AUTONOMA FVG R.G.n. 926/2022 – trasmissione sentenza

Si trasmette la favorevole **sentenza n. 2006/2023 d.d. 9 ottobre 2023**, comunicata in data odierna, con cui il Tribunale regionale delle Acque pubbliche di Venezia ha rigettato integralmente il ricorso promosso da A2A avverso la Regione, per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di cedere gratuitamente energia elettrica ovvero il suo controvalore monetario, ai sensi della deliberazione n. 191/2022.

In particolare, nel dichiarare il ricorso infondato, il Tribunale ha precisato che *"Dal tenore letterale dell'art. 25, comma 5 della l.r. 21/2020, emerge in modo chiaro ed univoco che la norma si applica a tutti i concessionari, a prescindere dal fatto che la concessione sia scaduta o meno."*, e quanto all'individuazione del momento di entrata in vigore di tale obbligo, che esso *"vale a decorrere dal 2021, come si evince chiaramente dall'art. 21, comma 1 della l.r. 21/2021, laddove stabilisce che a partire da tale data la componente variabile del canone di concessione sia calcolata al netto dell'energia fornita gratuitamente al concedente (..)."*

Inoltre, nell'affermare che l'obbligo di cessione gratuita di energia elettrica costituisca una componente del canone concessorio, il Tribunale ha altresì ricordato – richiamando giurisprudenza costituzionale consolidata - come non sia inibito al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, nel limite della proporzionalità del canone allo sfruttamento delle risorse pubbliche e dell'utilità economica del concessionario.

A tale ultimo proposito il Tribunale ha altresì osservato come, nel caso di specie, la ricorrente non abbia spiegato come l'introduzione dell'obbligo di cessione gratuita di energia elettrica *"incida sulla redditività dell'impianto, non fornendo alcuna indicazione sui ricavi ed i costi di investimento e di esercizio sostenuti e su tutti quegli altri fattori economici del rapporto che fungono, ad un tempo, da fondamento e limite, anche quantitativo, del corrispettivo della concessione."*